

non ha guari per l'esercizio di Stato, il Governo ha necessità di coordinare a questa legge tutti i suoi provvedimenti, e quindi questo articolo rappresenta uno dei provvedimenti che il Governo ha creduto di adottare.

Io non voglio far perdere tempo alla Camera con un lungo discorso, ma prego vivamente il mio egregio amico il ministro dei lavori pubblici di voler onorare della sua attenzione i discorsi che io ho pronunziato alla Camera nelle sedute del 2 e 3 febbraio dell'anno passato, quando si discusse il progetto per il riordinamento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi dei lavori pubblici. Io ho cercato di fare la storia del Genio civile e delle diverse peripezie alle quali questo corpo molto-benemerito era andato soggetto dal 1881 in poi, e ho dette delle cose che l'esperienza ha dimostrato poi essere vere e una dolorosa esperienza lo conferma, come ragioneremo in altra sede. Ma ho anche affermato che questo Genio civile era proprio diventato il figlio derelitto, il figlio maltrattato, il figlio della serva del Ministero dei lavori pubblici; mentre, secondo il mio avviso, aveva reso e rende all'amministrazione servizi molto utili e molto validi, tenendo testa spesso da solo ai grossi appaltatori in molte questioni. E per questo suo onesto atteggiamento, a molta gente non gradito (l'ho detto allora, lo ripeto oggi), aveva forse adossato a sé delle antipatie e il desiderio in taluno di trarsi dai piedi l'imbarazzo di questi funzionari. Se il ministro crederà di leggere quello che ho detto, specialmente il secondo giorno quando si discussero gli articoli, troverà che ho accennato anche a certi giuochi fatti per far passare ingegneri di qua e di là, perchè l'Ispettorato delle ferrovie era trattato effettivamente molto meglio del Genio civile quanto a compensi.

Non voglio far perdere tempo alla Camera oggi ripetendo le cose dette. Ora io capisco che il ministro ha necessità di prendere provvedimenti speciali, ma siccome io non imputo al Genio civile le colpe delle quali ho inteso a parlare anche in questi giorni alla Camera, anzi io che sono a contatto da molti anni con questi funzionari (e ci sono a contatto non per affari miei privati, ma per uffici ai quali sono stato immeritamente preposto dalla fiducia del Governo) sono in grado di poter assicurare che questi funzionari non solo fanno il loro dovere, ma sono benemeritissimi e sono tecnici, i cui lavori onorano l'Italia anche all'estero;

ora mi dorrei veramente che dell'applicazione di questo articolo ne avesse danno...

*Una voce.* Forte!

ROMANIN-JACUR. Ho mal di gola, egregio amico.

Ecco in che consiste la mia preghiera. Prego il ministro dei lavori pubblici di voler valersi di questo articolo di legge come crederà, ma in modo che non ne torni offesa o danno ai funzionari oggi in servizio nel Genio civile, funzionari che sono garantiti dalle disposizioni di una legge che provvede non largamente certo, ma che tuttavia garantisce i loro diritti.

Ho piena fiducia nella equità dell'onorevole ministro e nei sentimenti dai quali egli è animato e mi affido completamente a lui, certo che egli vorrà tener conto di queste mie modeste osservazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Seta.

DE SETA. Ho chiesto di parlare su questo capitolo perchè si riferisce all'articolo 2 del disegno di legge, al quale anche l'onorevole Romanin-Jacur si è riferito.

Anzitutto io debbo ricordare che, con la legge 11 luglio 1904, fu fatto divieto di formare ruoli organici e di modificarli per decreto reale, disponendo che essi debbano essere modificati con leggi speciali. Fu fatta però eccezione per la soppressione o creazione di nuovi posti quando ciò sia conseguenza della creazione o della soppressione di uffici in virtù di poteri che per legge spettano al Governo e dentro i limiti della spesa approvata dal Parlamento. Ora le modificazioni che deriverebbero da questo articolo 2 della legge del bilancio in parte si riferiscono alla legge 22 aprile 1905 nel senso che con quella legge fu autorizzato il ministro dei lavori pubblici di unificare il personale delle tre reti ferroviarie e dell'Ispettorato generale governativo, con l'obbligo però di presentare alla Camera, per la conversione in legge, il decreto reale, che approva queste modificazioni.

Io osservo che le ultime parole dell'articolo 2 accennano alla soppressione del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, mentre questo concetto nella legge 22 aprile 1905 non fu espresso. Ci troviamo quindi di fronte alla soppressione di un servizio e ad una modificazione di organici che da quella legge non è stata prevista. Ciò in rapporto alla legalità; in rapporto poi all'opportunità, io osservo che sta davanti alla Camera un disegno di legge, il quale stabilisce il modo con cui debba aver